

ALLEGATO "A" - Repertorio numero 7544 Raccolta numero 5872

STATUTO

TITOLO 1

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1

(Denominazione sociale)

E' costituita una società per azioni denominata:

"Società degli Interporti Siciliani S.p.A." retta dal presente Statuto.

ARTICOLO 2

(Sede)

La società ha sede legale in Catania.

Con delibera dell'organo sociale competente potranno essere istituite e soppresse unità di business, unità operative, sedi secondarie, uffici, succursali, rappresentanze ed agenzie su tutto il territorio nazionale e all'estero.

ARTICOLO 3

(Durata)

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 4

(Oggetto)

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la realizzazione e la gestione di un interporto in Catania, così come definito dalla legge quattro agosto 1990 n. 240 e successive modificazioni. L'insediamento dovrà essere localizzato prevalentemente su aree pubbliche o di Enti di pubblico interesse (Comune, FS S.p.A., etc), anche rivalutando strutture ferroviarie esistenti ed in via di dismissione. Nel caso non esistessero aree idonee, le proposte dovranno essere debitamente avanzate agli Organi aventi potestà urbanistica.

b) la realizzazione e la gestione di un interporto in Termini Imerese, così come definito dalla legge quattro agosto 1990 n. 240 e successive modificazioni. L'insediamento dovrà essere localizzato prevalentemente su aree pubbliche o di Enti di pubblico interesse (ASI, Comune, FS S.p.A., etc), anche rivalutando strutture ferroviarie esistenti ed in via di dismissione. Nel caso non esistessero aree idonee, le proposte dovranno essere debitamente avanzate agli Organi aventi potestà urbanistica.

c) la realizzazione e la gestione di altri interporti, autoporti, autoparchi, centri merci, piattaforme logistiche etc.

d) la promozione, l'attuazione e la gestione di iniziative e servizi nel campo del trasporto delle merci, compresi il sistema logistico e qualsiasi altra attività comunque strumentale, complementare o connessa;

e) la gestione e la prestazione di servizi, a favore anche di terzi, connessi alle attività di realizzazione e di gestione delle infrastrutture di cui al punto c.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita in forma diretta e/o per mezzo di Società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione. Per quanto riguarda la gestione, la società provvederà ad individuare i

soggetti gestori attraverso procedure ad evidenza pubblica.

La società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di prestazione di servizi comunque utili o necessari per il perseguimento dell'oggetto sociale.

- assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società, consorzi o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine, connesso o strumentale al proprio oggetto sociale.

E', comunque, espressamente escluso l'esercizio di ogni attività riservata, ai sensi delle Leggi 1/1991 e 197/1991 e del Decreto legislativo 385/1993 e successive modificazioni od integrazioni.

TITOLO II
CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI
ARTICOLO 5
(Capitale)

Il capitale sociale è di Euro quattrocentottantasettemilanovantotto e centesimi ottantacinque (€ 487.098,85) ed è suddiviso in numero unmilionetrecentonovantunomilasettecentoundici (1.391.711) azioni del valore nominale di centesimi trentacinque (€ 0,35) ciascuna.

La partecipazione alla compagine sociale dovrà avvenire in coerenza e nel rispetto delle leggi Nazionali e Comunitarie.

ARTICOLO 6
(Aumento del capitale)

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzioni agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni dell'art. 2441 Codice Civile.

Gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoprate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441 terzo comma Codice Civile.

ARTICOLO 7
(Azioni)

Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art. 2347 Codice Civile. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione all'atto costitutivo e alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della Legge e dello Statuto.

I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti, nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministratore Unico.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea all'atto della delibera di aumento di capitale sociale, fermo, comunque, restando il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile. La società ha la facoltà di raccogliere presso i soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i

fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale secondo modalità che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico. Gli eventuali finanziamenti saranno fruttiferi o infruttiferi di interessi secondo quanto stabilito dall'assemblea ordinaria dei soci; in mancanza di apposita delibera i finanziamenti debbono intendersi come infruttiferi.

Art. 7 bis
(Strumenti finanziari)

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 15 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

ARTICOLO 8
(Obbligazioni)

La società può emettere, obbligazioni ordinarie, anche convertibili in azioni, con o senza garanzia ipotecaria sui beni sociali, entro i limiti e con le modalità stabilite dagli artt. 2410 e seguenti del c.c.

Art. 8 bis
(Patrimoni destinati)

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea ordinaria dei soci.

ARTICOLO 9
(Cessione Azioni)

Se un socio intende vendere in tutto o in parte, le proprie azioni, deve darne comunicazione a mezzo di raccomandata a.r. all'Amministratore Unico, indicando il numero delle azioni poste in vendita, il loro prezzo e le condizioni di pagamento.

L'Amministratore Unico provvederà, entro sessanta giorni dalla comunicazione, a pubblicizzare mediante raccomandata a.r. spedita ai soci al domicilio risultante dal libro soci (ovvero mediante pubblicazione su uno o più dei giornali a diffusione nazionale e/o regionale) l'offerta in modo che tutti gli altri Soci possano esercitare il diritto di prelazione.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, devono entro sessanta giorni dalla pubblicazione, comunicare a loro volta, con lettera raccomandata a.r. indirizzata all'Organo Amministrativo, le loro intenzioni, ed in modo particolare se intendono procedere all'acquisto, anche delle azioni spettanti ai soci che non esercitano il diritto di prelazione.

Qualora non venisse esercitato il diritto di prelazione per l'intero ammontare delle azioni che si intende cedere, il socio venditore potrà procedere alla vendita anche a terzi non soci.

Il trasferimento delle azioni a non soci è sottoposto ai sensi dell'art. 2355 c.c. alle seguenti condizioni:

- a) L'acquirente o cessionario non deve essersi mai trovato in alcuna delle situazioni che ai sensi della legislazione antimafia comporterebbe la decadenza di licenze o autorizzazioni amministrative.
- b) L'acquirente o cessionario deve apparire in grado di fornire alla società un

supporto tecnologico, finanziario o commerciale di entità significativa.

c) L'acquirente o cessionario non deve trovarsi in situazione di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società.

d) In conformità agli obiettivi ed ai principi di cui all'art.4 del presente Statuto, nei confronti di soggetti esterni che avvanzeranno richiesta di acquisto, verrà effettuato presso la Prefettura di Catania apposito atto ricognitivo in ordine alla affidabilità degli stessi, facendo ricorso ai mezzi di accertamento attribuiti dalla vigente normativa antimafia alla competenza del Prefetto, anche nella sua qualità di responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia al quale verrà avanzata formale richiesta da parte dell'Ente e/o degli Enti pubblici o Società partecipate da Enti Pubblici interessati. Quanto sopra al fine di verificare l'esistenza di fatti, condizioni e di ogni altro elemento che avvalorino il convincimento della sussistenza di condizionamenti diretti o indiretti di tipo mafioso. In presenza di fatti, ovvero indicazioni, che provino i suddetti condizionamenti acclamati come sopra, l'Ente pubblico socio comunicherà i risultati dell'accertamento all'Amministratore Unico per il consequenziale diniego della cessione della quota azionaria.

L'accertamento e la valutazione della sussistenza delle superiori condizioni è rimessa all'insindacabile giudizio dell'Amministratore Unico che provvede con apposita delibera. La deliberazione, se negativa, dovrà contenere i motivi del rifiuto.

Qualsiasi trasferimento a terzi non soci di azioni o di diritti senza il rispetto delle regole di cui al presente articolo, sarà nullo ed inefficace nei confronti della società.

Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione del diritto di opzione per aumenti di capitale.

ARTICOLO 9 bis **(Unico socio)**

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, l'amministratore unico, ai sensi dell' articolo 2362 c.c., deve depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'amministratore unico ne deve depositare la dichiarazione per l' iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni dell'amministratore unico devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ARTICOLO 9 ter **(Soggezione ad attività di direzione e controllo)**

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo c.c.

TITOLO III - ASSEMBLEA

ARTICOLO 10 **(Assemblea)**

Le assemblee, ordinaria e straordinaria, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata dall'Amministratore Unico almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, l'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea è convocata ogni altra volta che l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

ARTICOLO 11

(Materie riservate all'Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) provvede alla nomina dell'Amministratore Unico;
- 3) nomina i membri del Collegio Sindacale;
- 4) determina il compenso dell'Amministratore Unico e dei Sindaci;
- 5) approva i programmi annuali e pluriennali della società;
- 6) delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'Amministratore Unico, nonché sulla responsabilità dell'Amministratore Unico e dei sindaci.

ARTICOLO 12

(Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, con le modalità previste dall'articolo 2366 Codice Civile o mediante avviso comunicato ai soci, almeno otto giorni prima, con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, raccomandata A.R., posta elettronica certificata, fax con espressa conferma da parte del destinatario, ecc.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti dell'Organo di controllo.

ARTICOLO 13

(Partecipazione alle assemblee)

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea stessa e che nei termini di legge abbiano provveduto a depositare i certificati azionari nelle casse sociali o

presso le altre casse indicate nell'avviso di convocazione.

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta, il tutto nei limiti e con osservanza dell'articolo 2372 Codice Civile.

Ogni delegato non potrà rappresentare più di un socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

ARTICOLO 14

(Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di assenza di questi, dal Presidente del Collegio Sindacale, ovvero, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, da soggetto designato a maggioranza semplice degli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, su proposta del presidente, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

ARTICOLO 15

(Deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente ed avente diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera tanto in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Per le nomine degli amministratori si seguono le norme previste dall'articolo 16.

Per le modifiche che riguardano gli articoli 15 e 16 dello Statuto sociale l'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole del settantacinque per cento (75%) del capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

(Organo Amministrativo)

La società è amministrata da un Amministratore unico.

L'Amministratore Unico dura in carica per il periodo stabilito alla sua nomina e comunque non oltre tre esercizi ed è rieleggibile. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Amministratore Unico si provvede alla sostituzione secondo le norme del Codice Civile, tenuto conto della designazione iniziale; l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Presidente del Collegio Sindacale per la nomina dello stesso.

L'Amministratore Unico deve possedere provata capacità nel campo professionale, economico, produttivo e dei trasporti e non deve trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo I comma primo della legge diciotto gennaio 1992 n. 16.

ARTICOLO 17

(Amministratore Unico)

L'Assemblea nomina l'Amministratore Unico il quale è rieleggibile.

L'Amministratore Unico nomina un segretario per la Verbalizzazione delle sedute deliberanti.

ARTICOLO 18

(Poteri dell'Amministratore Unico)

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

L'Amministratore Unico può nominare consulenti ed anche costituire uno o più comitati speciali, tecnici o amministrativi chiamando a farne parte anche persone estranee all'Organo Amministrativo. Il provvedimento di costituzione dei comitati ne stabilisce le modalità di funzionamento.

ARTICOLO 19

(Rappresentanza della società)

All'Amministratore Unico è attribuita la rappresentanza e la firma della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare all'uopo avvocati o procuratori alle liti.

L'Amministratore Unico potrà delegare di volta in volta ad altri la rappresentanza della Società come azionista nelle assemblee ordinarie e straordinarie di altre società.

ARTICOLO 20

(Compensi dell'Amministratore Unico)

All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

TITOLO V
ORGANO DI CONTROLLO
ARTICOLO 21
(Collegio sindacale)

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi dell'art. 2409 bis III comma del Codice Civile, il Collegio Sindacale esercita, altresì, il controllo contabile sulla società, salvo che per diverse inderogabili disposizioni di legge, ovvero per una diversa decisione dell'assemblea ordinaria, tale controllo sia affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione, ai sensi dell'art. 2409 bis I e II comma del Codice Civile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 18 del presente statuto.

Al Collegio Sindacale possono essere attribuite le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del comma 4bis dell'art. 6 del D.lgs 231/2001.

TITOLO VI CONTROLLO ANALOGO
ARTICOLO 22

Per i compiti attribuiti alla Società dalle leggi, Essa potrà essere sottoposta a controllo analogo secondo le normative e regolamenti vigenti in materia (anche attraverso un'interpretazione in via analogica degli stessi) e dagli ordinamenti in vigore che ne stabiliscono le modalità di attuazione.

TITOLO VII PARITÀ DI GENERE
ARTICOLO 23

La Società garantisce il rispetto delle norme in tema di parità di genere di cui al D.P.R. 251/2012 e successive sue modifiche ed integrazioni.

TITOLO VIII
BILANCIO E UTILI
ARTICOLO 24
(Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

ARTICOLO 25

(Destinazione degli utili)

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili come segue:

- a) il cinque per cento (5%) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il novantacinque per cento (95%) secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Amministratore Unico. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 26

(Scioglimento e liquidazione)

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 - quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

In caso di cessazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, fatte salve le necessità per far fronte alle eventuali pendenze con terzi e con i soci relativamente agli apporti dagli stessi effettuati, la proprietà delle infrastrutture residue della società sarà devoluta ai soggetti pubblici che hanno finanziato le infrastrutture stesse.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27

(Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il soggetto deputato alla nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina.

Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

ARTICOLO 28 **(Rinvio alla legge)**

Per ogni altro rapporto sociale e per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi in materia.

ARTICOLO 29 **(Disciplina dei finanziamenti)**

La società provvederà ad evidenziare separatamente, in maniera chiara e manifesta, nei bilanci e nei documenti contabili, le attività e le passività, i risultati di gestione ed i finanziamenti ottenuti relativamente ai diversi interventi territoriali realizzati o da realizzare. In particolare, ferma restando la destinazione dei finanziamenti che la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. dovesse nel corso del tempo ottenere con riguardo a specifici interventi, come previsti dalle leggi di settore, i finanziamenti ottenuti dalla Società Interporto Catania S.p.A. sino alla data del 31 dicembre 2003 restano vincolati alla realizzazione degli interventi relativi all'interporto in Catania.